

Gare gas

Consultazione Autorità su semplificazioni legge Concorrenza

Su calcolo VIR e bandi di gara. Osservazioni entro il 30 novembre

Con il documento di consultazione 734/2017/R/gas, l'Autorità per l'energia presenta i propri orientamenti sulle modalità di attuazione delle semplificazioni delle procedure di valutazione dei valori di rimborso (VIR) e dei bandi di gara, previste dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza (articolo 1 commi 93 e 94 della legge 4 agosto 2017, n. 124) in relazione all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per ambito ([v. Staffetta 12/09](#)). Inoltre, il documento esamina alcune questioni relative ai casi nei quali i valori delle immobilizzazioni nette ai fini regolatori risultano disallineati rispetto alle medie di settore (cosiddette RAB depresse).

In particolare, per semplificare l'iter di valutazione dei VIR, l'Autorità propone di definire schemi-tipo da utilizzare per la certificazione, da parte degli Enti locali o dei soggetti terzi, della sussistenza delle condizioni previste dalla legge per derogare all'obbligo di trasmissione all'Autorità degli scostamenti VIR-RAB superiori al 10% a livello di singolo Comune; l'identificazione di specifici requisiti d'idoneità del soggetto terzo certificatore; la definizione di modalità di verifica da parte dell'Autorità e delle relative tempistiche.

Per semplificare l'iter di valutazione dei bandi di gara, il regolatore propone l'introduzione di un percorso preferenziale che riduca l'ambito delle verifiche individuate con la delibera 113/2013/R/gas. In tal caso, le stazioni appaltanti si limiteranno a rendere disponibile all'Autorità la documentazione strettamente necessaria per le verifiche relative ai valori di VIR e RAB riportati nella documentazione di gara, al rispetto dei criteri sulla ripartizione dei punteggi massimi tra i criteri e i sub-criteri di gara, fissati dagli articoli 13, 14 e 15 del Regolamento; alla congruità delle analisi costi-benefici e delle condizioni minime di sviluppo.

Quanto all'individuazione delle condizioni minime di sviluppo, l'Autorità richiama alcuni principi generali sui criteri di riconoscimento tariffario degli investimenti. In particolare viene precisato che nel contesto delle gare è socializzata in tariffa solo la parte dei costi relativa agli investimenti effettuati compatibile con le condizioni minime di sviluppo, mentre la parte che eccede le condizioni minime di sviluppo è a carico dell'impresa nei limiti della soglia offerta (metri di rete) dalla stessa impresa in sede di gara e a carico del cliente per la parte che eccede tale soglia. Tali valutazioni sono effettuate a consuntivo sulla base del numero di clienti che effettivamente si connette alla rete. In linea generale, l'Autorità ritiene congruo che le condizioni minime di sviluppo della rete nelle aree non disagiate prevedano un limite non superiore a 10 metri per utente, e nelle aree disagiate un limite pari a circa 20-25 metri per utente.

In relazione alle RAB depresse, l'Autorità segnala che procederà a pubblicare la stratificazione standard da applicare ai valori lordi delle immobilizzazioni, definita a partire da quella dei valori netti sulla base delle vite utili regolatorie. A tal proposito, l'Autorità intende valutare anche la possibilità di rendere disponibile uno specifico tool sul sito internet che funga da guida nel calcolo del valore parametrico dei cespiti.

Sempre in relazione ai criteri di rivalutazione delle RAB depresse a seguito dell'affidamento mediante gara d'ambito, rispetto alla richiesta di modificare i criteri fissati nella RTDG, l'Autorità illustra il proprio orientamento volto a confermare i criteri in vigore.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 30 novembre 2017.

Staffetta 3 novembre 2017